CITTA' DI CERNOBBIO
Provincia di Como
Area Servizi alla Persona

INFORMAZIONE ALL'UTENZA

OBBLIGHI ASSUNTI DAL BENEFICIARIO CON L'UTILIZZO DELLA "CARTA SCONTO BENZINA"

STRALCIO DELLA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA E CONTENUTA NELLA RICHIESTA DELLA CARTA SCONTO

1. di **impegnarsi a comunicare** a questo comune ogni variazione riguardante la propria residenza in altro comune entro il terzo giorno dall'avvenuta richiesta di variazione;

2. di **impegnarsi** a **comunicare** a questo Comune **ogni variazione riguardante la residenza dei familiari abilitati,** entro il terzo giorno dall'avvenuta richiesta di variazione;

3. di impegnarsi a comunicare a questo comune **il venir meno dell'intestazione/cointestazione della titolarità del diritto reale di godimento sul veicolo** cui la "carta sconto benzina" si riferisce (es. vendita del veicolo) nonché **la perdita di possesso del veicolo a qualunque titolo** (es. furto, demolizione);;

4. di aver ottemperato **al pagamento della tassa automobilistica** per il periodo d'imposta corrente;

5. di essere a conoscenza che la **"Carta Regionale dei Servizi" deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare della stessa** mediante digitazione di **PIN**;

6. di **impegnarsi** a portare a conoscenza dei familiari abilitati che la **"Carta Regionale dei Servizi" deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare della stessa** mediante digitazione di **PIN**;

7. di essere a conoscenza che per lo stesso veicolo, il successivo rifornimento a prezzo scontato è ammesso a condizione che siano trascorse almeno 12 ore dal precedente;

8. di essere a conoscenza che è possibile acquistare benzina a prezzo scontato entro i **limiti massimi di 80 litri giornalieri e 250 litri mensili**;

9. di conoscere le disposizioni recate della L.R. 20 dicembre 1999, n. 28, o, in particolare, dagli artt. 7 e 8 inerenti la **vigilanza** e le **sanzioni** previste in caso di uso irregolare o fraudolento della "Carta Regionale dei Servizi";

10. di **impegnarsi** portare a conoscenza dei familiari abilitati, le disposizioni recate dalla L.R citata al punto 9;.

STRALCIO DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/99

ART. 7 (Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dai comuni e dalla Regione.
2. 1 comuni esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad essi delegate dall'art. 4, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 8.
3. La Regione esercita la vigilanza, anche in collaborazione con la guardia di finanza, potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni, qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie, o su segnalazione dei comuni.

ART. 8 (Sanzioni amministrative)

- Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", nonché della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale".
- Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000 oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.
- Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.
- Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.
- Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.